

UNIVAQ: "DAMMI I SOLDI O PASSERAI I GUAI", LE MOTIVAZIONI DELLA CONDANNA A DI ORIO

3 Maggio 2016



L'AQUILA - C'è la "piena prova" di "un considerevole flusso di denaro" dal docente dell'Università dell'Aquila Sergio Tiberti all'ex rettore Ferdinando Di Orio, "nell'ordine di circa 200 mila euro", dei quali "l'entità, la natura e la modalità dei versamenti" sono "incompatibili con le usuali regalie che possono intervenire in un rapporto di amicizia e dimostrano, piuttosto la totale sudditanza di Tiberti".

Lo scrive, nelle motivazioni della sentenza di condanna di primo grado a 3 anni di reclusione emessa contro Di Orio con l'accusa di induzione indebita a dare o promettere utilità, il collegio giudicante presieduto dal magistrato Zaira Secchi (Claudia Lucilla Nicchi e Laura Fortuni giudici a latere) che al tribunale di Roma si è occupato dello spinoso caso giudiziario che ha portato alla sospensione dell'ex padre padrone dell'ateneo aquilano dall'insegnamento della cattedra di Storia della medicina e a nuove e roventi polemiche.

Frase chiave, attribuita a Di Orio e riportata in aula da Tiberti, come citato nella sentenza: "Mi devi dare questi soldi, se non me li dai passerai dei guai".

Una stangata per Di Orio, condannato anche alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni, alla confisca di beni o somme per 84 mila euro, a pagare un risarcimento immediato di 18 mila euro oltre a quello da stabilire con un giudizio civile e al pagamento delle spese processuali per 8 mila euro.

Oltre 200 mila euro in 10 anni da Tiberti a Di Orio è la somma che compariva nella denuncia di Tiberti, dove spiegava di aver detto basta nel 2006 alle dazioni che gli venivano richieste dall'ex rettore, tra le quali anche un'automobile per la figlia e abiti sartoriali di lusso.

Regalie estorte, secondo l'accusa avvalorata dalla sentenza, sotto la minaccia di compromettere, in caso contrario, la carriera accademica e professionale del docente di Igiene dell'allora facoltà di Medicina, con il quale Di Orio aveva avuto in passato buoni rapporti: tanto che, in un'udienza del 3 marzo 2015, l'ex rettore ha definito il docente "forse il migliore amico che abbia mai avuto".

Nelle motivazioni viene sottolineata la gravità delle azioni dell'ex senatore del Partito democratico della sinistra (Pds), accusato anche di aver preconstituito una prova a sua discolpa inviando a Tiberti una raccomandata farlocca che, però, notando come sembrasse vuota il prof sospettoso è andato ad aprire davanti ai carabinieri.

Il pubblico ministero Stefano Rocco Fava aveva chiesto 6 anni di carcere per il reato di concussione, poi Di Orio è stato condannato per il reato più lieve di induzione indebita, e non ha preso la pena maggiore di 4 anni e 6 mesi solo perché incensurato, fanno pure notare i giudici.

A dare l'avvio a tutto è stato un esposto di Tiberti alla procura della Repubblica dell'Aquila, con l'acquisizione di assegni e la verifica di movimenti di denaro. Successivamente, però, l'indagine è stata trasferita nella Capitale per competenza territoriale.

L'avvocato di parte civile era Giorgio Tamburrini, mentre la difesa è stata affidata a un nome di prestigio, Guido Calvi, ex componente del Consiglio superiore della magistratura, e a Mauro Catenacci.

I legali dell'ex rettore hanno annunciato ricorso in Appello e dovranno impegnarsi parecchio per trovare spiragli, visto il tenore definitivo di molti passaggi della condanna.

Dopo la condanna, l'Università ha chiesto un parere in merito alla sospensione all'Avvocatura dello Stato, che ha consigliato di procedere in virtù della legge Severino anticorruzione, e l'attuale rettrice Paola Inverardi ha proceduto, anche qui con polemiche a non finire.

LA MINACCIA DEL CONIGLIO

La classica goccia è stata una minaccia pronunciata da Di Orio davanti ad altri colleghi: "Quando il coniglio esce dalla tana... allora pum pum pum". Tiberti non ce l'ha fatta più: è stato allora che ha deciso di dire basta.

Una frase che, chiamato a spiegare, Di Orio nel corso delle udienze ha definito "non minacciosa", perché citazione di un suo mentore, il professor Salvatore Navarra di cui è stato allievo alla facoltà di Medicina di Messina dove il prof si è laureato.

Ma il pm ha fatto notare che il suddetto Navarra era parente di Michele Navarra, boss ucciso in passato nel corso di una guerra di mafia per ordine del 'capo dei capi' Totò Riina, e quindi la frase è da ritenersi assolutamente minacciosa.

LA SENTENZA

Nel riepilogo processuale, vengono evidenziate le forti denunce contro il "clima di terrore" che c'era in Ateneo ai tempi del dominio dioriano da parte dei testimoni dell'accusa e delle parti civili, "perfino la normale attività accademica veniva vissuta come lesa maestà", ha detto un altro docente, Marco Valenti.

Al contrario, per i giudici i testi della difesa non hanno aiutato a smantellare le accuse e ad appianare le "numerose incongruenze" riscontrate dai giudici.

Il primo effetto concreto della sentenza sta nel versamento di quasi 20 mila euro come primo risarcimento danni provvisorio, immediatamente esecutivo, che, secondo quanto si è appreso, Di Orio dovrà pagare entro 10 giorni.

I giudici ritengono "pienamente credibile Tiberti là dove ha affermato di essersi sentito costretto a compiere quelle elargizioni dal clima intimidatorio instaurato dal rettore", visto che l'appoggio dioriano "era essenziale a Tiberti per poter ricoprire incarichi che gli davano lustro" e "pertanto egli ne ha tratto anche un personale vantaggio".

Tuttavia "non si è trattato di un rapporto paritario in ragione del diverso ruolo professionale ricoperto dalle parti", ma "l'imputato ha fatto ricorso a vere e proprie minacce, progressivamente sempre meno velate, per ottenere indebite elargizioni".

I DANNI ACCADEMICI

Nel momento in cui rifiutò di sottostare ulteriormente alle sue pretese, il prof patì numerose conseguenze in ambito lavorativo: "Perse l'incarico di presidente del Cad (Consiglio di area didattica, ndr) della scuola di specializzazione di Igiene", nonché la presidenza "del corso di laurea in Tecniche della prevenzione nei luoghi di lavoro".

E ancora "fu privato dell'insegnamento nella scuola di specializzazione in Medicina del lavoro mentre il Centro di epidemiologia da lui diretto era stato chiuso. L'imputato - proseguono i magistrati - tentò perfino di ottenere la revoca della nomina a componente del Consiglio di amministrazione decretata dal ministro. L'attività di Tiberti venne inoltre sottoposta a una serie di controlli e reprimende esorbitanti dall'usuale o del tutto prive di fondamento".

E intanto "spendendo la propria qualifica di rettore e utilizzando canali di comunicazione ufficiali, Di Orio ha imbastito una vera e propria campagna volta a screditare Tiberti dentro e fuori l'ambito universitario", ma "solo l'intento persecutorio può spiegare la condotta di Di Orio, mosso dallo scopo di riportare Tiberti all'obbedienza e punirlo per aver osato sottrarsi alle nuove vessazioni".

"E' DI ORIO A DARE RISCONTRO ALLE ACCUSE"

"Piuttosto paradossalmente, è proprio l'imputato a fornire, ove ve ne fosse bisogno, un significativo riscontro alle

dichiarazioni accusatorie – scrive il collegio in un altro passaggio – A fronte dell’ampia serie di elementi documentati agli atti, egli ha cercato di offrirne una diversa chiave di lettura che, tuttavia, è per lo più rimasta allo stato di mera asserzione, illogica e inverosimile, quando senz’altro non smentita dalle altre risultanze processuali”.

“Non potendo riconoscere l’esistenza di pagamenti in suo favore che, solo per la parte tracciabile, ammontavano a oltre 140 mila euro in circa 9 anni – prosegue – Di Orio ha fatto riferimento ad attività di consulenza, rimaste del tutto generiche nel contenuto e nell’esecuzione, comunque non provate”.

Eppure, proseguono i giudici, “per giustificare un simile flusso di denaro”, le consulenze “avrebbero dovuto ragionevolmente essere ponderose e significative. Non è dunque credibile – rilevano – che egli non sia stato in grado di ritracciarle e documentarle”.

Da parte di Di Orio c’è stata anche “la sostanziale ammissione di aver violato sia le norme relative al suo rapporto di lavoro con l’Università che la disciplina fiscale sui redditi”: nel corso del suo esame in aula, infatti, ha svelato un escamotage descritto dai giudici: “non potendo emettere fatture, poiché era professore a tempo pieno, faceva ritenute d’acconto con la causale generica di ‘consulenza’” alla società di Tiberti Sma.

Da tutto questo deriva “l’assoluta inattendibilità delle dichiarazioni rese sul punto”.

“LA RACCOMANDATA, UNA PROVA PRECOSTITUITA”

Il giudice affronta poi la raccomandata depositata dalla parte civile “asseritamente contenente la richiesta di Di Orio di rilascio della documentazione per regolare la sua posizione fiscale”, una raccomandata che Tiberti ha “effettivamente ricevuto”, ma che, “poiché apparentemente la busta sembrava vuota”, ha aperto “preso la stazione carabinieri di Roma Salaria, constatando che all’interno c’era solo una sim card Wind”.

“Nel contesto descritto – sentenziano i magistrati – sembrerebbe dunque trattarsi del tentativo dell’imputato di precostituirsi la prova per poter poi addebitare a Tiberti la mancata regolarizzazione della propria posizione fiscale”.

“NUMEROSE CONTRADDIZIONI”

Per i giudici “più in generale Di Orio è incorso in numerose contraddizioni intrinseche, anche rispetto alle dichiarazioni rese nel corso delle indagini e dell’udienza preliminare”, fornendo versioni opposte in particolare sui regali alla figlia di Tiberti e sugli abiti di sartoria.

INDUZIONE, NON CONCUSSIONE

Con questa sentenza il reato cambia dalla concussione (articolo 317 del Codice penale) all’induzione indebita (319 quater) per un motivo chiaramente spiegato dai giudici citando sentenze della Corte di Cassazione.

Nella concussione il pubblico ufficiale esercita sulla vittima “forme di pressione tali da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione”. Viene prospettato “un male così radicalmente ingiusto da paralizzare ogni possibilità di scelta”.

Viceversa, nel caso di induzione indebita viene messa in atto “persuasione, suggestione, inganno, pressione morale con più tenue valore condizionale” e la vittima dispone di “più ampi margini decisionali”.

“La radicale assenza di scelta che caratterizza la concussione viene meno ogni qual volta all’abuso si accompagna la prospettiva di un vantaggio comunque ricavabile dal soggetto passivo”, in questo caso Tiberti, “quale conseguenza della dazione indebita”.

LA QUANTIFICAZIONE DELLA PENA

Dovendo decidere la pena i giudici evidenziano “la gravità del fatto, in ragione delle modalità della condotta, protrattasi per un lungo lasso di tempo, e dell’entità del danno” e ritengono “allarmante il fatto che vi sia stato abuso di qualità e poteri inerenti a una funzione particolarmente prestigiosa” come quella di rettore.

“Solo in considerazione dell’incensuratezza e del comportamento processuale – aggiungono – possono riconoscersi le attenuanti generiche”.

Vengono inoltre disposte “la confisca per equivalente di beni di cui l’imputato ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto del reato” e la condanna “al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile, da liquidarsi in separata sede”.

“Può ritenersi fin da ora dimostrato il danno nella misura di 18.693 euro, costituito dalla sommatoria degli assegni emessi,

nel periodo non coperto da prescrizione, personalmente dal Tiberti in favore dell'imputato", di qui la condanna al pagamento della provvisoria.

Infine, il collegio "dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici per cinque anni ed estinti i rapporti di lavoro" con l'Ateneo, cosa che ha portato alla sospensione dell'ex rettore dall'insegnamento tra le polemiche.